DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese delle spese effettuate nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/1027/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni prese dalla Repubblica francese per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione, conformemente all'articolo 9 di detta direttiva;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 [4], prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto;

considerando che la domanda di rimborso presentata dalla Repubblica francese, per le spese sostenute nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superfice agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE; che l'importo totale delle spese ammissibili per il 1979 ammonta a 1 013 642 FF; che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 253 410,50 FF;

considerando che la domanda non solleva alcuna obiezione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese alla disposizioni vigenti; che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % delle spese dichiarate, ossia in totale 253 410,50 FF (come richiesto);

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE della Commissione statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sulgi aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dalla Repubblica francese nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture è fissato a 253 410,50 FF.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.